



MODELLO UNI/2016 - IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNI/2016 SCADE IL 10 SETTEMBRE 2016

di Sandro Tranquilli

A partire dall'anno 2015 i dati del Modello UNI possono essere comunicati esclusivamente in via telematica da tutti coloro che sono stati iscritti ad ENPAPI per l'anno 2015, anche se solo per una frazione di anno e qualora successivamente esonerati. Nel caso di decesso dell'iscritto, l'obbligo di trasmissione del Modello, così come del pagamento delle relative somme, è a carico degli eredi. Il Modello deve essere obbligatoriamente compilato e trasmesso anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali di riferimento non siano state presentate, o, se presentate, contengano importi imponibili pari a zero o negativi.

COSA COMUNICARE

Devono essere dichiarati gli importi del reddito professionale di lavoro autonomo e del volume d'affari (totale fatturato) prodotti nell'anno 2015 con Partita IVA individuale e/o associata, al fine di calcolare la contribuzione dovuta per tale annualità.

COME FARE

Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata, inserendo il proprio codice fiscale ed i numeri mancanti attraverso l'ausilio della CARD servizi ENPAPI, selezionare nel menù, all'interno del cassetto previdenziale, la voce "Dati reddituali".

Nel menù sarà possibile scegliere tra:

- **Modello UNI:** per effettuare la dichiarazione del reddito netto professionale e del volume di affari (fatturato)
- **Reddito Presunto:** per effettuare la comunicazione del reddito professionale e del volume d'affari che si presume di produrre nell'anno in corso
- **Dichiarazioni Annuali:** per consultare l'elenco delle dichiarazioni annuali trasmesse e scaricare la ricevuta di avvenuta presentazione.

In caso di errore sarà possibile, fino alla data di scadenza del 10 settembre, rettificare il dato trasmesso presentando, sempre in via telematica, una nuova dichiarazione.

SANZIONI per ritardata/omessa comunicazione dei dati reddituali

Nel caso di ritardo nella comunicazione dei dati reddituali si applica una sanzione pari ad €10,00 se la comunicazione è inviata entro i sette giorni successivi alla scadenza. La sanzione è pari ad € 50,00 se la comunicazione è inviata tra l'ottavo e il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari ad € 100,00. Laddove l'infedele comunicazione dia luogo ad una contribuzione inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica una sanzione pari ad € 100,00.



LE PENSIONI: CAUSE DI VARIAZIONE DEGLI IMPORTI MENSILI

di Valentina Nanni

I trattamenti pensionistici erogati dall'Ente sono equiparati, come stabilito dalla vigente normativa fiscale, ai redditi da lavoro dipendente e pertanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che ENPAPI applica mensilmente sull'importo lordo della pensione, in quanto sostituto d'imposta. La tassazione è effettuata sulla base di aliquote divise per fasce di reddito, provvisoriamente determinate, in sede di prima liquidazione, in relazione alle informazioni trasmesse dall'iscritto all'atto di presentazione dell'istanza di pensionamento. L'aliquota fiscale può essere periodicamente rettificata a seguito dell'applicazione delle variazioni comunicate dal Casellario pensionati INPS, sulla base dei redditi complessivamente percepiti dal titolare della prestazione. Oltre alle imposte, sull'importo della pensione, vengono applicate, qualora richieste, le detrazioni di imposta previste per i redditi da lavoro dipendente e quelle esplicitamente previste per i pensionati. In caso di due o più pensioni le ritenute sono calcolate in base al loro totale anche se sono diversi gli Enti che le erogano. A questa trattenuta fiscale si aggiungono le addizionali regionali e comunali se dovute, applicate dall'Ente nel primo semestre dell'anno con conseguente riduzione dell'importo netto mensile della prestazione.



GESTIONE SEPARATA ENPAPI - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER I COMMITTENTI

di Annalisa Stramenga

Ricordiamo che nel caso di Professionisti iscritti alla Gestione Separata ENPAPI il contributo complessivamente dovuto è per 2/3 a carico del Committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento, tuttavia, compete esclusivamente al Committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene, pertanto, trattenuta in busta paga all'atto della corresponsione del compenso. Ai fini di una corretta applicazione dell'aliquota, il Committente dovrà, inoltre, acquisire dal collaboratore un'apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti assicurativi). Le aliquote contributive da applicare, infatti, sono differenti per le due diverse categorie:

A) Titolari di rapporto di collaborazione **NON** contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico: **ANNO: 2016 ALIQUOTA IVS: 31%**

In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al finanziamento dell'indennità di maternità, del congedo parentale, dell'assegno per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

B) Titolari di rapporto di collaborazione e contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico: **ANNO 2016 ALIQUOTA IVS 24%**

Il versamento contributivo andrà effettuato con mod. F24 accise **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di pagamento del compenso.



CHIUSURA UFFICI

di Fabio Fioretto

Si informa che gli Uffici dell'Ente rimarranno chiusi dal 16 al 26 agosto 2016.

Il Numero Verde 800 070 070 e l'Area Riservata/Cassetto Previdenziale, pur rimanendo attivi, potrebbero subire delle interruzioni a causa di manutenzione programmata agli apparati tecnici.

L'attività lavorativa riprenderà regolarmente dal 29 agosto 2016.

Ci scusiamo anticipatamente per eventuali disagi che si potrebbero verificare.